

STUDIO ANTONIO BUCCIARELLI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

20123 MILANO – VIA AURELIO SAFFI, 34
tel. (0039) 02.438113.1 r.a. - fax (0039) 02.481.39.27 –
E-mail: studiobucciarelli@studiobucciarelli.it - www.studiobucciarelli.it
Codice Fiscale e Partita IVA 11443110157

Counselor
RAG. ANTONIO BUCCIARELLI
commercialista revisore legale

Partners
DOTT.SSA ALESSANDRA BIAGI
commercialista revisore legale
DOTT. ROBERTO CANNAVALE
commercialista revisore legale
DOTT. GIUSEPPE MANCINI
commercialista revisore legale

Collaboratori
DOTT. JUNIOR DAVIDE LISSI
commercialista
DOTT. DAVIDE ALEZIO
commercialista
DOTT. EMANUEL LICATA CARUSO
commercialista
DOTT. OTTAVIO RUGGIERI
commercialista revisore legale

DOTT.SSA YASMIN DERAHKSHAN

Milano, 19.01.2021

Gentile cliente

Circolare n. 3/2021

Oggetto: rivalutazione beni d'impresa e riallineamento dei valori dell'avviamento

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

L'art. 110 del Decreto Agosto ha previsto per le imprese la facoltà di rivalutare i propri beni, ad eccezione degli immobili merce, e partecipazioni in imprese controllate e collegate risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019. Tale rivalutazione va effettuata nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019 (anno 2020), fermo restando che alle imprese caratterizzate da un esercizio diverso dall'anno solare (c.d. "soggetti non solari") è data la possibilità di effettuare la rivalutazione nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019, se approvato in data successiva al 14.10.2020. In questo caso, è possibile rivalutare beni e partecipazioni iscritti nelle immobilizzazioni del bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018.

Riconoscimento del plusvalore da rivalutazione a fini fiscali

Il maggior valore attribuito ai beni rivalutati può essere riconosciuto ai sensi dell'art. 110 comma 4 del DL 104/2020 anche ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, versando un'imposta sostitutiva del 3% per i beni ammortizzabili e per i beni non ammortizzabili. A seguito dell'entrata in vigore della "Legge di Bilancio 2021", mediante l'imposta sostitutiva è anche possibile riallineare i valori civili e fiscali dell'avviamento e delle altre attività immateriali.

Affrancamento del saldo attivo della rivalutazione

Il saldo attivo della rivalutazione darà luogo ad una riserva da rivalutazione, la quale diviene imponibile ai fini IRES a seguito di delibera di distribuzione degli utili in capo ai soci. Il saldo attivo può essere tuttavia affrancato, ai sensi dell'art. 110 co. 3 del DL 104/2020, mediante applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Modalità di assolvimento delle imposte sostitutive

Le imposte sostitutive di cui sopra possono essere assolte in un numero massimo di tre rate annuali di pari importo ai sensi dell'art. 110 comma 6 del DL 104/2020. La norma prevede che la prima rata sia versata entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi relative all'esercizio con riferimento al quale avviene la rivalutazione. Salvo proroghe, detto termine è il 30.06.2021.

Fuoriuscita dei beni dall'impresa

I beni e le partecipazioni oggetto di rivalutazione ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del 01.01.2024, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze sono valorizzate al costo che avevano prima della rivalutazione.

Riallineamento con imposta al 3%

In aggiunta alla rivalutazione dei beni d'impresa, l'articolo 110 comma 8 del Decreto Agosto ha reintrodotto la possibilità di adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni materiali iscritti nel bilancio al 31.12.2019 (cd. "riallineamento") mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva che è sempre del 3%.

Il riallineamento è possibile in tutti quei casi in cui i valori iscritti in bilancio al 31.12.2019 risultino superiori ai valori fiscalmente riconosciuti, come ad esempio a seguito di operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda o di partecipazioni, o nel caso in cui siano state effettuate rivalutazioni con rilevanza solo civilistica. Esso non comporta incrementi del patrimonio netto, ma va costituita un'apposita riserva in sospensione di importo corrispondente ai maggiori valori riallineati, al netto dell'imposta sostitutiva.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, è possibile effettuare il riallineamento mediante imposta sostitutiva anche dell'avviamento e delle altre attività immateriali.

Vi ricordiamo che lo Studio è a Vostra disposizione per ogni dubbio o domanda e salutiamo cordialmente.

STUDIO ANTONIO BUCCIARELLI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE